



# PROCURA GENERALE

## della Corte di cassazione

ORDINE DI SERVIZIO N. 44/2019

IL PROCURATORE GENERALE

**Rilevato** che il costante incremento delle richieste di informazioni concernenti l'esito degli esposti inoltrati *ex art.* 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché di rilascio di copia del decreto pronunciato *ex art.* 16, comma 5-*bis* o dell'atto di eventuale promovimento dell'azione disciplinare, rende opportuno e necessario, per esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione dell'ufficio, regolamentarne la trattazione, integrando le direttive al riguardo stabilite con l'art. 15 dell'ordine di servizio n. 1 del 2019;

**ritenuto** che appare necessario stabilire specifiche e distinte direttive, a seconda che le richiamate richieste di informazioni e/o di rilascio di copia di atti, siano avanzate: *a)* da esponenti privati, anche avvocati; *b)* da magistrati attinti dall'esposto e/o dalla segnalazione di un fatto di eventuale rilievo disciplinare; *c)* dal C.s.m.; *d)* dai Consigli giudiziari, ovvero da organi e/o istituzioni pubbliche, oppure dall'A.n.m.;

**ritenuto** che, in relazione alla fattispecie di cui al punto *a)* del capoverso che precede, in considerazione della riservatezza che investe la fase predisciplinare, per le ragioni espresse nell'art. 15 dell'ordine di servizio n. 1 del 2019, nonché per le argomentazioni svolte dal TAR per il Lazio, Sezione I, nella sentenza 7 maggio 2019, n. 5714, deve ritenersi che unica notizia ostensibile agli esponenti privati, anche avvocati, sia quella avente ad oggetto la pendenza della fase di valutazione dell'esposto, ovvero la sua avvenuta definizione, restando esclusa la possibilità del rilascio di copia del provvedimento di archiviazione e della comunicazione della sua avvenuta definizione con provvedimento di tale contenuto (perché questa comporterebbe, sia pure indirettamente e per converso, l'ostensione dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, notizia da reputarsi riservata, salvo i casi dell'adozione da parte della Sezione disciplinare di misure cautelari e dell'inizio della fase pubblica del relativo procedimento). Nessuna notizia può poi essere estesa con riguardo alla pendenza e/o allo stato di procedimenti disciplinari sino alla data di definizione dello stesso da parte dell'Ufficio con richiesta di n.l.p., ovvero di fissazione dell'udienza (spettando la competenza a provvedere, per quella successiva, alla Sezione disciplinare);

**ritenuto** che, in relazione alle restanti fattispecie sopra sintetizzate nel secondo capoverso, tenuto conto delle situazioni giuridiche eventualmente vantate dai richiedenti si impone una valutazione che tenga conto delle ragioni e della finalità della richiesta;

**sentito** l'Avvocato generale dirigente del Servizio disciplinare e condivisa la proposta da questi formulata;

## DISPONE

1] le richieste di informazione e/o di rilascio di copia di atti di procedimenti predisciplinari provenienti da privati, anche avvocati:

- sono sottoposte dal Direttore della Segreteria all'Avvocato generale dirigente del Servizio disciplinare che, verificata la riconducibilità dell'istanza a detta fattispecie, dispone che la stessa venga evasa dal predetto Direttore della Segreteria, fornendo le sole notizie ostensibili (e cioè che l'esposto costituisce oggetto di valutazione, ovvero è stato definito);

- il Direttore della Segreteria provvederà ad evadere la richiesta con una comunicazione del seguente contenuto:

*«In relazione alla Sua richiesta del ..., d'ordine del Procuratore Generale, si comunica, quale sola notizia ostensibile, che [...]» - in alternativa, a seconda dei casi - «l'esposto costituisce oggetto di valutazione», ovvero «il procedimento originato dall'esposto è stato definito»;*

2] le richieste di informazione e/o di rilascio di copia di atti di procedimenti disciplinari provenienti da privati, anche avvocati (che non siano difensori di magistrati incolpati):

- sono sottoposte all'Avvocato generale dirigente del Servizio disciplinare che, verificata la riconducibilità dell'istanza a detta fattispecie, dispone che la stessa venga evasa dal Direttore della Segreteria, mediante comunicazione del seguente contenuto:

*«In relazione alla Sua richiesta del....., d'ordine del Procuratore Generale, si comunica che non sono ostensibili notizie ed atti relativi a procedimenti disciplinari in corso di trattazione da parte dell'Ufficio»;*

3] le richieste di informazione e/o di rilascio di copia di atti di procedimenti riconducibili alle fattispecie sopra indicate, nel secondo capoverso della parte motiva *sub c)*, concernenti sia procedimenti predisciplinari, sia procedimenti disciplinari, sono sottoposte dal Direttore della Segreteria all'Avvocato generale dirigente del Servizio disciplinare, che formula motivato parere, disponendone l'inoltro al Procuratore generale per la decisione delle stesse;

4] le richieste di informazione e/o di rilascio di copia di atti di procedimenti riconducibili alle fattispecie sopra indicate, nel secondo capoverso della parte motiva *sub d)*, concernenti sia procedimenti predisciplinari, sia procedimenti disciplinari, sono sottoposte dal Direttore della Segreteria all'Avvocato generale dirigente del Servizio disciplinare, che formula motivato parere, disponendone l'inoltro al Procuratore generale per la decisione delle stesse;

5] le richieste di copie degli atti del procedimento disciplinare formulate dal magistrato attinto dalla relativa azione e/o dal suo difensore, sono decise dall'Avvocato generale dirigente del Servizio disciplinare, previo parere del Sostituto procuratore generale delegato alle indagini.

Roma, 17 dicembre 2019.

IL PROCURATORE GENERALE  
Giovanni Salvi